



R. C.P. N.5/2018

IL TRIBUNALE DI VITERBO

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Ettore Capizzi	Presidente
dott. Federico Bonato	Giudice
dott. Antonino Geraci	Giudice rel.

ha emesso il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso depositato in data 3.5.2018 con cui IADICICCO CALZATURE DI MAURIZIO IADICICCO & C. s.n.c. nonché i soci illimitatamente responsabili MAURIZIO IADICICCO e SANDRA RONCI hanno proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che i ricorrenti hanno prodotto i bilanci sociali relativi agli ultimi tre esercizi (non necessariamente pubblicati in quanto trattasi di società di persone);

ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della società ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Viterbo;

ritenuto che il termine debba essere fissato nella misura di centoventi giorni, non essendo pendenti istanze di fallimento;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6,



come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

con riguardo alla possibilità di continuare a corrispondere le rate di mutuo maturate successivamente all'apertura della procedura, prima di procedere ad i pagamenti, il ricorrente invierà dettagliata informativa al Commissario Giudiziale il quale redigerà relativo parere, per poi richiedere l'autorizzazione del Tribunale;

P. Q. M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente termine di centoventi giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Siro Giovagnoli il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
3. dispone che la ricorrente:
 - 3.1. entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 20.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre



eventuali spese del procedimento (effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca di Viterbo, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale **che il Commissario è autorizzato ad aprire**);

3.2. con cadenza mensile depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;



d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano. **Verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;**

4. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;

5. dispone che la cancelleria restituisca il fascicolo al giudice relatore unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione oggetto di riserva ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra nonché nei casi in cui il Commissario riferisca circa le violazioni degli obblighi di cui sopra.

Così deciso in Viterbo in data 21.5.2018

Il Giudice relatore
dott. Antonino Geraci

Il Presidente
dott. Ettore Capizzi

